

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

I SEZIONE – Informazioni sulla Banca

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)
Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063
Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros"
("Convenzione per i bonifici in euro")
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
- ADR.
Sito internet www.bpls.it, indirizzo e-mail info@bpls.it
Telefono 0872/7041 (centralino) - Fax 0872/704260

II SEZIONE – Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con il contratto di finanziamento agrario la Banca eroga una somma al cliente (ovvero al venditore nel caso di acquisto di macchine agricole ai sensi del D.Lgs. 385/93) che si impegna a restituirla, maggiorata degli interessi conteggiati ad un tasso fisso per l'intera durata del finanziamento, con una o più rate a scadenze concordate.

Le rate sono assistite da cambiali agrarie.

I finanziamenti sono destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali (agriturismo, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché altre attività agricole individuate dal CICR).

I finanziamenti sono concessi per investimenti (acquisto macchine agricole, bestiame, terreni agricoli, ecc.), conduzione aziendale (sostenimento spese di gestione, acquisto materie prime, erogazione di acconti a soci nel caso di cooperative agricole, ecc.) ovvero per consolidamento di passività derivanti da altri finanziamenti agrari.

I finanziamenti sono assistiti da privilegio legale e possono essere assistiti da garanzie di natura reale (privilegio speciale) o personale (fidejussione, avallo) oppure da garanzia sussidiaria da parte della Società Gestioni Fondi per l'Agroalimentare.

Qualora ne ricorrano le condizioni, i finanziamenti possono beneficiare del contributo in conto interessi ai sensi di leggi regionali e nazionali.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- l'impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni di tassi al ribasso;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), se prevista in contratto.

III SEZIONE – Condizioni economiche

Calcolo degli interessi:	sulla base dell'anno commerciale (360/360)
Condizioni:	
- tasso annuo nominale (T.A.N.) globale massimo:	8,00% - fisso per l'intera durata del finanziamento
- tasso annuo nominale (T.A.N.) cliente:	da determinare in relazione all'eventuale contributo pubblico
- Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.):	8,655% (per operazione di Euro 10.000,00, durata 5 anni, con rimborso in n. 10 rate semestrali, al tasso del 8,00%)
- tasso di mora:	tasso contrattuale maggiorato di 3 punti
- spese di istruttoria:	1%, calcolate sull'importo del finanziamento

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

- imposta sostitutiva:	0,25 per cento, calcolata sull'importo del finanziamento (solo per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi)
- imposta di bollo:	applicata nella misura vigente (per finanziamenti con durata fino a 18 mesi erogati per cassa o con accredito in c/c non intestato al prestatario)
- bollo sulle cambiali:	0,10 per mille dell'importo della cambiale agraria
- trattenuta Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (eventuale):	0,30 per cento, calcolata sull'importo del finanziamento
- spese incasso rata:	non previste
- spese certificazione interessi passivi:	Euro 25,00
- commissione per estinzione anticipata:	1%, calcolata sul debito residuo
- commissione per invio sollecito di pagamento	Euro 5,00 (cadauno)
- recupero spese per invio comunicazioni periodiche (annuale ed all'estinzione del rapporto):	Euro 1,33
- Periodicità invio rendiconto	annuale
- Periodicità invio documento di sintesi	annuale

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bpls.it.

IV SEZIONE – Clausole contrattuali

ACQUISIZIONE DI CAMBIALI AGRARIE: La parte finanziata si obbliga a rilasciare alla Banca cambiali agrarie di importo e scadenze corrispondenti alle singole rate di ammortamento.

INTERESSI DI MORA: In caso di inadempimento nel pagamento di una o più rate di ammortamento, così come in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto dalla parte finanziata e non pagato produrrà interessi di mora nella misura contrattualmente stabilita, a decorrere rispettivamente dalla data di scadenza della/e rata/e insoluta/e o dalla data di decadenza o di risoluzione del contratto, fino all'effettivo saldo. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Tali interessi saranno calcolati sulla base di un anno di 365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

ESTINZIONE ANTICIPATA: Essendo il termine per la restituzione previsto dal contratto fissato, ai sensi dell'art. 1816 c.c., nell'interesse di entrambe le parti, la Banca si riserva la facoltà di accondiscendere alla eventuale richiesta di rimborso anticipato del finanziamento proveniente dalla parte finanziata; in tal caso la stessa dovrà versare alla Banca il capitale e gli interessi, dalla data dell'ultima rata corrisposta, nonché una commissione contrattualmente stabilita, calcolata in percentuale sul capitale rimborsato anticipatamente. Tuttavia, per l'ipotesi in cui l'operazione sia di durata superiore al breve termine, la Banca si riserva la facoltà di accondiscendere a detta richiesta di rimborso anticipato unicamente laddove siano decorsi almeno 18 mesi ed un giorno dalla data di erogazione del finanziamento.

DECADENZA DAL BENEFICIO DI APPLICAZIONE DEL TASSO AGEVOLATO: In caso di risoluzione del contratto, ovvero nel caso in cui il concorso pubblico nel pagamento degli interessi venisse revocato o cessasse per motivi previsti dalla legge di incentivazione, la parte finanziata decadrà dal godimento del beneficio del tasso agevolato e sarà tenuta al pagamento degli interessi nella misura del tasso

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

di riferimento vigente al momento di stipula. L'applicazione del detto tasso decorrerà dal momento dell'erogazione del finanziamento e per la quantificazione di quanto dovuto dalla parte finanziata sarà tenuto conto delle somme già corrisposte dalla parte finanziata stessa nonché del permanere o meno, nel periodo di riferimento, del beneficio del concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: Ferma restando, ove occorra, l'applicazione dell'art. 1186 c.c., la Banca potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora:

- la parte finanziata non provveda al pagamento anche di una sola rata di ammortamento, ovvero di mancato pronto rimborso delle spese comunque sostenute dalla Banca;
- la parte finanziata subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria o economica ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;
- la parte finanziata cessi l'attività di conduzione dell'azienda agricola, anche a seguito di trasformazioni societarie e/o venga venduto o distrutto il bene acquistato o realizzato con il presente finanziamento;
- si verifichi la perdita o il danneggiamento, anche se dipendenti da caso fortuito o forza maggiore, in tutto o in parte, dei beni sottoposti a privilegio, come pure eventuali atti esecutivi, cautelativi o di rivendica che fossero comunque annunziati od eseguiti ad istanza di terzi sui beni stessi.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, l'immediata restituzione dell'intero suo credito per interessi, accessori e capitale, nei confronti della parte finanziata e nei confronti dei garanti.

FORO COMPETENTE: Foro competente per ogni eventuale controversia, in via unica ed esclusiva, è quello di Lanciano.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso **la Direzione Generale, Viale Cappuccini 76 – 66034 Lanciano**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitroBancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

CONCILIAZIONE

Il Cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Ammortamento: piano di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.

Avallo: dichiarazione apposta su una cambiale con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce, totalmente o parzialmente, il pagamento da parte di uno degli obbligati cambiari della cambiale stessa.

Cambiale agraria: titolo di credito immediatamente esecutivo avente tutti i requisiti della cambiale ordinaria, con l'aggiunta dei seguenti elementi: scopo del finanziamento, garanzie che lo assistono e luogo dell'iniziativa finanziata.

Commissione per estinzione anticipata: è il compenso onnicomprensivo che la parte finanziata è tenuta a pagare alla Banca per aver rimborsato anticipatamente rispetto alle previsioni contrattuali, in tutto o in parte, il finanziamento. L'entità di tale commissione è espressa in misura percentuale sulla quota capitale rimborsata anticipatamente.

Contributo in conto interessi: rappresenta l'abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblico in base ad una legge o ad una convenzione o da un soggetto privato in base ad una specifica convenzione sottoscritta con la Banca. Il contributo può essere riconosciuto direttamente alla parte finanziata per il tramite della Banca oppure può essere riconosciuto alla Banca laddove la parte finanziata rimborsi il finanziamento a tasso agevolato.

Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.): rappresenta il costo effettivo dell'operazione sostenuto dal cliente; detto costo effettivo, da determinarsi al momento della stipula, tiene conto del tasso di interesse e di tutte le spese che il cliente è chiamato a pagare.

Parte finanziata: è la parte che ha fatto richiesta del finanziamento.

Privilegio legale: rappresenta una garanzia reale avente per oggetto i seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

a) frutti pendenti, prodotti finiti ed in corso di lavorazione;

b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi ed altri beni comunque acquistati con il prestito concesso;

c) crediti anche futuri derivanti dai beni sopra elencati.

Privilegio speciale: diritto reale di garanzia su beni mobili rappresentato dalla prelazione che la legge accorda in considerazione del credito. A differenza del privilegio legale, esso può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere della garanzia.

Rata: pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente.

S.G.F.A. – Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare, di cui alla Legge 30 dicembre 2004 n. 311, articolo 1, comma 512: garanzia sussidiaria, ha lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite sofferte dalla Banca dopo che la stessa ha attivato le procedure di riscossione coattiva della garanzia primaria.

Spese di istruttoria: recupero delle spese sostenute per l'espletamento della pratica.

Tasso annuo nominale (TAN) cliente: è il tasso di interesse a carico della parte finanziata espresso su base annua, ottenuto sottraendo al TAN globale il contributo pubblico.

Tasso annuo nominale (TAN) globale: è il tasso di interesse applicato al finanziamento espresso su base annua.

Tasso di mora: è il tasso di interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non pagate.

Tasso fisso: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.